

COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI  
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA  
MORTUARIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 21.07.2004

## INDICE

Art.1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

Art.2 – Servizio di trasporto funebre

Art.3 – Aveni diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali

Art.4 – Inumazione ed esumazione

Art.5 – Tumulazione

Art.6 – Resti di cremazione – Disposizioni temporanee

Art.7 – Estumulazione – Rinuncia del loculo

Art.8 – Sepulture private

Art.9 - Sepulture private – Caratteristiche delle costruzioni ,obblighi e uso

## Art. 1.

### Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della disciplina di riferimento costituita dal D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 (di seguito :regolamento nazionale o D.P.R. 285/90) e dalla L.30.3.2001 n.130: esso ne costituisce integrazione nelle parti non direttamente regolamentate ed è stato redatto tenendo conto del progetto di legge regionale n.5746 (Bur n.306 del 24.6.04) .

2. Il regolamento riguarda le operazioni cimiteriali da svolgere nei cimiteri comunali ossia quelli di:

- a) Varano dé Melegari capoluogo
- b) Viazzano
- c) Riviano
- d) Serravalle
- e) Vianino
- f) Montesalvo.

3. Il cimitero destinato ad assolvere eventualmente alle disposizioni di cui all'art. 12 del regolamento nazionale,ossia per l'osservazione di cadaveri di persone decedute in abitazioni inadatte a consentire il prescritto periodo di deposito o per eventi accidentali in luogo pubblico o ignote, è esclusivamente quello del capoluogo.

## Art. 2

### Servizio di trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è un servizio gestito dal Comune secondo modalità stabilite dal Consiglio comunale: esso è attualmente svolto in forma indiretta

2. Solo in casi di accertata e provata impossibilità dei parenti del defunto a provvedere al trasporto della salma al cimitero o in caso di persone decedute in luogo pubblico, il Comune effettua il trasporto con mezzo proprio o di altro Comune, o tramite concessione ad imprese specializzate ed autorizzate.

## Art.3

### Aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri del comune

1. Nei cimiteri del Comune devono essere accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) cadaveri delle persone morte fuori comune ma aventi in esso residenza o che siano stati costretti a trasferirla per documentata causa di carattere socio-sanitario ;
- c) cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri di cui all'art. 1;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento nazionale;
- e) i resti mortali delle persone sopra indicate.

2. Inoltre possono essere accolti nei cimiteri comunali:

- a) cadaveri delle persone aventi coniuge o parenti entro il 2° grado residenti nel Comune.
- b) cadaveri delle persone aventi coniuge o parenti entro il 2° grado già sepolti nei cimiteri comunali.

Art. 4  
Inumazione ed esumazione

1. L'inumazione viene eseguita secondo le disposizioni del capo XIV del regolamento nazionale.
2. In considerazione dell'ampiezza dei cimiteri comunali, l'esumazione ordinaria si esegue dopo quindici anni dalla inumazione. Alla scadenza del periodo, il Comune può concedere proroghe quindicennali su richiesta dei parenti del defunto sempreché nel cimitero interessato rimangano disponibili fosse in quantità almeno doppia rispetto a quelle necessarie per le sepolture previste nei successivi quindici anni; la previsione è effettuata sulla base dei dati statistici in possesso del Comune.
3. La tariffa sia per la prima concessione che per il rinnovo quindicennale viene annualmente stabilita dall'organo competente per statuto nell'ambito del procedimento per l'approvazione del bilancio di previsione. Nei casi di cui al precedente art.3 comma 2, la misura della tariffa, per la prima concessione, sarà aumentata nella misura del 50% .
4. Su richiesta dei parenti del defunto, si possono eseguire esumazioni ordinarie dopo 10 anni dalla inumazione , periodo minimo previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90.
5. Non sono ammesse esumazioni straordinarie, cioè prima dei dieci anni dalla inumazione, se non su ordine dell'autorità giudiziaria o su autorizzazione del Sindaco previo parere AUSL, per trasportarle in cimiteri di altri Comuni o per cremarle.
6. Le esumazioni ordinarie e quelle straordinarie per disposizione dell'autorità giudiziaria sono a carico del Comune.
- 7 Dopo l'esumazione e l'accertamento della mineralizzazione completa del cadavere, qualora non venga richiesta la concessione di cellette, le ossa vengono raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art. 5  
Tumulazione

1. Viene eseguita in loculi costruiti secondo dall'art. 76 del regolamento nazionale.
2. Non è ammessa la tumulazione in cassoni e loculi interrati o parzialmente interrati.
3. I loculi e le cellette sono assegnati in concessione per anni 30 a prezzi, differenziati, secondo il livello della fila in cui è ubicato il loculo e più precisamente, partendo dal piano di calpestio secondo la seguente tabella:

fila	oggetto della concessione	tipologia tariffa
1	loculo	B
2	loculo	A
3	loculo	A
4	loculo	B
5	loculo	C
6	loculo	D
qualsiasi	celletta ossario	E

4. La concessione degli avelli non è cedibile a terzi.
5. I prezzi relativi alla concessione dei loculi sono stabiliti ogni anno, in vista della presentazione del bilancio, dall'organo competente per statuto considerando quella emergente dal comma 3 come disciplina generale della tariffa agli effetti dell'art.42 D.Lgs.18.8.00 n.267 . Nei casi di cui al precedente art. 3 comma 2, la misura della tariffa, per la prima concessione, sarà aumentata nella misura del 50 %.
- 6 Il Comune può assegnare in concessione una quantità di loculi , non eccedente il 50% del totale di quelli di nuova costruzione disponibili per ogni cimitero del territorio comunale, a persone aventi diritto, che ne richiedano l' assegnazione prima di averne necessità. E' vietata la concessione di avelli, salvi provvedimenti specifici adottati dalla Giunta per eccezionali circostanze, a soggetti che abbiano un età inferiore ad anni 60.

7. La quota di loculi che il Comune si riserva dovrà essere equamente distribuita nelle varie file.

8. La concessione di anni 30 decorre sempre dalla data della stipula del contratto: essa è rinnovabile per un successivo uguale periodo dietro pagamento del prezzo in vigore al momento della richiesta di rinnovo.

10. Nei loculi già provvisti di lapide in marmo al momento della costruzione, è vietata l'apposizione da parte dei privati di lapidi diverse da quelle originali; è vietata anche l'applicazione di cifre, ornamenti, portafiori e qualsiasi altro oggetto, nelle superfici in marmo interposte fra vari loculi e perimetrali alla lapide di ogni singolo avello.

11. Le concessioni relative a tumulazioni in cassoni interrati esistenti al 11.9.1995 (entrata in vigore del precedente regolamento) sono rinnovabili alla loro scadenza, per un periodo di 15 anni previo pagamento del relativo prezzo di concessione.

## Art.6

### Resti di cremazione – Disposizioni temporanee

1. In attesa della modifica del regolamento nazionale prevista dall'art.3 della legge 30.3.01 n.130, la conservazione, o deposito, dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri sono consentite con le seguenti modalità:

- a) per la conservazione e il deposito dell'urna, le prescrizioni di cui agli artt.74 e 76 del regolamento nazionale circa l'utilizzo della fossa o loculo per il deposito di un solo feretro viene interpretata nel senso che essa non possa estendersi anche all'urna; pertanto quest'ultima potrà essere deposta oltreché singolarmente negli ordinari siti destinati a ricevere feretri e resti mortali, anche in coincidenza di inumazioni e tumulazioni, insieme alla salma; per le sole tumulazioni è consentito di deporre nel loculo l'urna in tempi diversi dal deposito del feretro: quando il deposito dell'urna sia successivo devono essere osservate le formalità previste dal regolamento nazionale per la riapertura di loculo;
- b) la dispersione delle ceneri è possibile in occasione di inumazioni .

2. L'entrata in vigore di norme in contrasto con la disciplina provvisoria ne fa cessare l'efficacia a decorrere dalla relativa entrata in vigore.

## Art. 7

### Estumulazione e rinuncia del loculo

1. L' estumulazione viene effettuata secondo gli art. 86,87,88,89 del regolamento nazionale.

2. La richiesta di estumulazione straordinaria di cui all'art.83 di tale regolamento , se disposta a richiesta del concessionario, comporta automaticamente la decadenza della concessione del loculo da cui la salma viene traslata e il seguente trattamento tariffario:

- a) nel caso in cui la salma sia traslata in altro comune si rimborserà al concessionario o aventi, causa , l' importo netto dell' avello ( escluse tasse, diritti, ecc..) pagato alla concessione, detraendone le quote corrispondenti ad ogni quinquennio usufruito e delle spese sostenute dal Comune per l' estumulazione ed il ripristino del loculo. Le frazioni di quinquennio superiori a dodici mesi equivarranno a quinquennio intero.
- b) nel caso in cui la salma sia traslata in altro loculo dello stesso cimitero od in altro cimitero del territorio comunale, non verranno concessi rimborsi al concessionario o aventi causa per l' avello rinunciato; inoltre le spese sostenute dal comune per l' estumulazione, il ripristino del loculo e la successiva tumulazione, saranno a carico del concessionario stesso od aventi causa.

3. E' ammessa la rinuncia di un loculo non ancora utilizzato, solo in caso di trasferimento di residenza in altro comune del concessionario: il rimborso verrà

calcolato come indicato al precedente comma lett.a).

4. Nel caso in cui le spese dovute al Comune siano superiori alla quota da rimborsare al concessionario, quest' ultimo o aventi causa dovranno provvedere al pagamento della somma a conguaglio.

5. Le tariffe per l' estumulazione , il ripristino del loculo e la tumulazione verranno stabilite o riviste annualmente, come atto preordinato alla stesura del bilancio di previsione, dall'organo competente per statuto in base ad una relazione dell'ufficio tecnico.

6. Le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie connesse a disposizione dell'autorità giudiziaria sono a carico del Comune.

7. Dopo l'estumulazione e l'accertamento della mineralizzazione completa del cadavere, qualora non venga richiesta la concessione di cellette, le ossa vengono raccolte e depositate nell' ossario comune.

#### Art.8

##### Sepulture private - Concessione

1. Il Comune individua il cimitero della frazione di Riviano per la concessione di aree destinate alla sepoltura privata per nuclei familiari.

2. La superficie complessiva da destinarsi a tale tipo di sepoltura non può superare il 50% dell'intera superficie del cimitero.

3. La concessione di aree per sepolture private ad enti, associazioni e collettività è soggetta all'autorizzazione specifica del Consiglio Comunale il quale si esprime su ogni singola richiesta, corredata dagli elaborati grafici che consentano l'individuazione esatta del terreno interessato e del numero degli avelli previsti

4. La concessione dell'area è a tempo determinato per anni 99 ed è rinnovabile per successivi periodi di 99 anni dietro pagamento del prezzo in vigore al momento di ogni richiesta del rinnovo.

5. Il prezzo di concessione delle aree è determinato sulla base dei loculi e delle cellette previste da ogni singolo progetto; esso è quindi ottenuto dalla sommatoria degli importi secondo quanto stabilito dall' art. 5 del presente regolamento, moltiplicato per un coefficiente pari a 3,3 per adeguarlo al rapporto tra durata della concessione di cui alla norma citata e di quella indicata al comma precedente.

6. Alla scadenza naturale od alla revoca della concessione, quando non sia richiesto il rinnovo da parte del concessionario od aventi causa, i manufatti insistenti sull'area interessata diventano patrimonio del Comune. Dopo l'estumulazione e l'accertamento della mineralizzazione completa del cadavere, qualora non sia richiesta la concessione di cellette, le ossa sono raccolte e depositate nell'ossario comune.

7. E' fatto divieto al concessionario od aventi causa di cedere anche parzialmente la concessione. Non è ammessa rinuncia anticipata della concessione da parte del concessionario o suoi aventi causa prima della relativa scadenza naturale.

#### Art.9

##### Sepulture private – Caratteristiche delle costruzioni ,obblighi e uso

1. Le costruzioni, da realizzare a totale carico dei concessionari dell'area devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) contenere da un minimo di 8 ad un massimo di 16 loculi ed un numero di cellette ossario non superiore alla quantità dei loculi;
- b) disposizione degli avelli su un massimo di 4 file;
- c) superficie non superiore a 20 m<sup>2</sup> ;
- d) altezza interna non superiore a mt.3 ed altezza massima esterna comprensiva dei motivi architettonici ornamentali di mt.4.

e) inesistenza di accesso diretto dall'esterno.

2. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private, devono essere autorizzati dal soggetto competente in materia edilizia, senza applicazione di oneri, su conforme parere della commissione qualità architettonica e paesaggio e della U.S.L. competente.

3. La costruzione dei manufatti da parte dei privati deve essere eseguita in modo da non danneggiare beni pubblici o privati esistenti nel cimitero. Ogni spesa di ripristino per danni causati è a carico del concessionario, il quale dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa del valore pari al 10% del prezzo di concessione dell'area a garanzia degli obblighi inerenti la costruzione. La fideiussione sarà restituita dal Comune entro 30 giorni dalla certificazione di agibilità dell'opera.

4. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari, loro familiari, parenti ed affini riconosciuti dalla legge e, su richiesta specifica dei concessionari, a salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti. Ad esse si applicano le disposizioni generali stabilite dal regolamento nazionale.

5. La tumulazione nelle sepolture private è a totale carico del concessionario o aventi causa: qualora il privato fosse nell'impossibilità di provvedere e richieda le necessarie prestazioni al Comune quest'ultimo provvede applicando le tariffe previste dall'art.5 del presente regolamento.

6. E' obbligo del concessionario mantenere in buono stato di conservazione i manufatti.. In caso di mancata manutenzione da parte del concessionario certificata dall' ufficio tecnico comunale, il Comune, previa contestazione ed assegnazione di un termine per provvedere, è legittimato a rimuovere i manufatti pericolanti e revocare la concessione.

#####